

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE Il Responsabile del servizio _____	PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Il Responsabile del servizio _____
--	--

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on-line del Comune a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Pianezze, 01-10-2013

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il _____

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PIANEZZE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013

L'anno **duemilatredici** addì **ventisei** del mese di **settembre** nella sala delle adunanze, convocato mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. RIZZO Gaetano e la partecipazione della sig.ra Caliuolo Angioletta nella sua qualità di Segretario comunale

Fatto l'appello risulta quanto segue.

RIZZO Gaetano	P
PARISE Lorenzino	P
STRAPAZZON Walter	P
MOTTIN Lisantonia	P
MAROSO Ivan	P
GIRARDI Gianni	P
BERTACCO Tullio	P

MAROSO Mario	P
SPAGNOLO Andrea	P
VENDRAMIN Luca	A
PARISE Ivo	P
BERTOLLO Giovanni Battista	A
PERIN MICHELE	P

PRESENTI N. 11 - ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore esterno POLETTO Daniela

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione,

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'imposta municipale propria;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell'imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;

Richiamato altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d'imposta;

Considerato che con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Preso atto che il D.L. 54 in data 21.05.2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha previsto, per l'anno 2013, la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Preso atto che l'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, prevede che per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

Preso atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, ha previsto che per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con del C.C. n. 28 in data 25.09.2012;

Ritenuto di deliberare per l'anno 2013 le seguenti aliquote, invariate rispetto a quelle di legge:

	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
--	---

<u>0,4 per cento</u>	<p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<u>DETRAZIONE</u>	
<u>0,76 per cento</u>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti (seconde case locatate, seconde case a disposizione, aree edificabili). L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni.</p>
<u>ESENZIONE</u>	<p>Sono esenti, nel territorio comunale di Pianezze, i terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali.</p>
<u>Fabbricati gruppo D</u>	<p>Non si applica alcuna maggiorazione alla aliquota base dello 0,76 % prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito ad aliquota base è riservato allo Stato.</p>

Acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Dato atto che l'assessore esterno Poletto Daniela non vota;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2013 ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, come sopra precisato;
2. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.